

Codice DB1906

D.D. 30 aprile 2014, n. 132

**Fondazione "Asilo Infantile di Sagliano Micca" con sede in Sagliano Micca (BI).
Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato.**

L'Asilo Infantile di Sagliano Micca con sede in Sagliano Micca, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza eretta in Ente Morale con R.D. in data 12/06/1879, aveva per scopo, a norma dell'art. 2 dello statuto vigente, "di raccogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri, di ambo i sessi, del Comune di Sagliano Micca, dell'età dai tre ai sei anni e di provvedere alla loro educazione fisica, morale e intellettuale nei limiti consentiti dalla loro tenera età. Rimanendo posti disponibili, dopo l'ammissione dei poveri, possono essere ammessi anche bambini non poveri, verso il pagamento di una retta da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione".

Con istanza del 13/11/2013, pervenuta in data 26/03/2014, il Presidente dell'Ente richiedeva, in esecuzione delle deliberazioni nn. 96 e 97 adottate dal Consiglio di Amministrazione il 13/11/2013, rispettivamente il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e l'approvazione del nuovo statuto.

La proposta veniva motivata dalla natura privatistica dell'Istituzione ed altresì dalla necessità di dotare l'Ente di uno statuto più conforme alle finalità perseguite, alla legislazione vigente ed alla mutata natura giuridica.

Dato atto che l'Ente continua a svolgere attività di assistenza ai bambini e inoltre esplica alcune altre importanti attività rivolte a bambini/ragazzi in età scolare tra le quali, principalmente, l'accoglienza e l'attività educativo religiosa nel periodo estivo; tale ultima attività è svolta in base ad apposita convenzione con la Parrocchia di Sagliano Micca con il Parroco che sovrintende e fa da garante relativamente alla sfera educativa religiosa. L'attività svolta dall'Asilo risulta pertanto inquadrabile nell'ambito di una più generale finalità religiosa (lett. c1).

Rilevato che il testo statutario vigente prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da sette componenti dei quali uno è rappresentato dal Parroco pro-tempore della Parrocchia di Sagliano Micca e uno è nominato dalla Confraternita del Gesù; di conseguenza l'Istituto risulta collegato ad una confessione religiosa essendo designati, nell'organo collegiale deliberante, ministri di culto, o comunque, appartenenti ad istituti religiosi (lett. C2).

Ritenute pertanto realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste dall'art. 2, lettere c), della L.R. 19/03/1991, n. 10, per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

Constatato inoltre che lo statuto proposto è corrispondente alla normativa vigente, si ritiene che lo stesso sia meritevole di accoglimento.

Ciò stante;

visti gli atti;

vista la D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

viste le leggi regionali nn. 10 e 11 del 19/03/1991;

visto il D.P.R. n. 361 del 10/02/2000;
visto il D. lgs. n. 207/2001;
vista la legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

IL DIRIGENTE

Visto il D. lgs. n.165 del 30/03/2001;
visto l'art.17 della L.R. n. 23//2008;

in conformità con i criteri e le procedure disposti in materia dalla D.G.R. n.1-3615 del 31/07/2001
avente per oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di riconoscere l'idoneità all'iscrizione nel registro regionale centralizzato delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, della Fondazione "Asilo Infantile di Sagliano Micca" con sede in Sagliano Micca, il cui statuto, composto da 18 articoli, è allegato alla presente determinazione per farne parte integrante, con il vincolo della destinazione del patrimonio, e delle relative rendite, alle attività previste dallo statuto.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinata dall'iscrizione nel suddetto Registro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L.R. n. 1 in data 08/01/2004, la cessione sotto qualunque forma, di beni immobili o di diritti reali sugli stessi dovrà essere comunicata alla Provincia di Biella.

Dall'iscrizione si applicano all'Ente le disposizioni del codice civile concernenti le persone giuridiche private.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'Ente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

Il Dirigente
Patrizia Camandona